

**CAMB/2023/114 del 18 dicembre 2023**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Area Regolazione. Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Aggiornamento per gli anni 2024 e 2025**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Francesca Lucchi

CAMB/2023/114

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2023 il giorno **18** del mese di **dicembre** alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2023/0012866 del 15/12/2023, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE	PROV.	QUALIFICA	P/A
1	Matteo Bongiorno	Comune di Piacenza	PC	Assessore	P
2	Aldo Spina	Comune di Sala Baganza	PR	Sindaco	P
3	Lanfranco De Franco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Alessandro Balboni	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Anna Montini	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Area Regolazione. Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Aggiornamento per gli anni 2024 e 2025**

**Visti:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

**visti inoltre:**

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017, che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- la Deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, con cui ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

- la Deliberazione 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, con cui ARERA ha approvato obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, con cui ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2;

**premess**o che il metodo tariffario rifiuti MTR-2 prevede la definizione da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) di diversi parametri tecnici attraverso cui calcolare il valore dei costi efficienti e delle entrate tariffarie massime riconoscibili, ed in particolare:

- il comma 2.2 del MTR-2 identifica  $b_a$  come *“il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dell'intervallo  $[0,3;0,6]$  - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei”*;
- l'articolo 3 del MTR-2 prevede che il parametro  $\omega_a$ , per la determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance, sia quantificato dall'Ente territorialmente competente tramite la valorizzazione di due parametri ( $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ), effettuata sulla base di valutazioni di soddisfazione o non soddisfazione in merito agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ed al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
  - o il comma 3.1 dello stesso articolo impone che, in ogni ambito tariffario, al coefficiente  $\gamma_{1,a}$  sia assegnato un valore nell'ambito dell'intervallo  $[-0,2;0]$ , in caso di valutazione soddisfacente e nell'ambito dell'intervallo  $[-0,4;-0,2]$ , in caso di valutazione non soddisfacente;
  - o lo stesso comma 3.1 impone che, in ogni ambito tariffario, al coefficiente  $\gamma_{2,a}$  sia assegnato un valore nell'ambito dell'intervallo  $[-0,15;0]$ , in caso di valutazione soddisfacente e nell'ambito dell'intervallo  $[-0,3;-0,15]$ , in caso di valutazione non soddisfacente;
  - o il comma 3.1bis prevede che il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  possa assumere valori nell'intervallo soddisfacente soltanto qualora il macro-indicatore **R1** “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, introdotto dalla Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF, sia maggiore uguale al valore di 0,85;
  - o il comma 3.2 prevede che, in funzione dei valori  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  assegnati, il valore del parametro  $\omega_a$  sia determinato applicando la matrice di cui alla tabella ivi riportata;
- l'articolo 4 del MTR-2 prevede che l'ETC determini il valore del parametro  $\rho_a$  per la determinazione del limite di crescita alle entrate tariffarie, composto dai diversi coefficienti:
  - o **rpi<sub>a</sub>** tasso di inflazione programmata, definito da ARERA;
  - o il coefficiente **QL**, di competenza dell'ETC, per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;

- il coefficiente **PG**, di competenza dell'ETC, connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il coefficiente **C116a**, per tenere conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{exp116,TV,a}$  e  $CO_{exp116,TF,a}$ , di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, valorizzabile entro un limite del 3% e comunque tale da non comportare il superamento del limite complessivo dell'aumento delle entrate previsto dal comma 4.2;
- il coefficiente di recupero di produttività **Xa**;
- l'articolo 4.4bis prevede la possibilità per l'ETC di valorizzare un ulteriore coefficiente per la determinazione del parametro  $\rho_a$ : il **CRI<sub>a</sub>** che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
- l'articolo 5 del MTR-2 prevede che l'ETC determini il coefficiente di recupero di produttività **Xa**, secondo le opzioni da 0,1% a 0,5% previste dalla matrice di cui alla lettera 5.1.b):
  - per ogni bacino tariffario si considera il confronto tra costo unitario effettivo ( $CU_{eff2022}$ ) e Benchmark di riferimento, e si determina il quadrante con il valore di **Xa** in funzione del parametro  $\gamma_a$  assegnato;
  - il Benchmark di riferimento da considerare (nelle Regioni a Statuto ordinario come l'Emilia Romagna) è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito);

**ritenuto che** l'Agenzia, in qualità di ETC, debba procedere alla valorizzazione di detti coefficienti secondo criteri di raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e sostegno all'economia circolare, di tutela dell'utenza, e di garanzia dell'equilibrio economico delle gestioni dando particolare importanza rispettivamente a:

- sostenere gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi tramite una adeguata attribuzione dei parametri  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $b_a$  e  $\omega_a$ , nonché del macro-indicatore **R1**, collegati ai risultati ottenuti di raccolta differenziata e recupero di materia;
- assicurare a favore dell'utenza la corretta quota di sharing dei ricavi conseguiti;
- attribuire adeguati fattori PG e QL per il sostegno di interventi che massimizzino il risultato quantitativo ed economico del recupero di materia, rispetto ad altre forme di trattamento.
- garantire, ove necessario per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, una congrua valorizzazione del coefficiente **CRI<sub>a</sub>** basata sul criterio dell'evidenza contabile;

**considerato che:**

- la valorizzazione dei coefficienti deve essere condotta, ai fini della predisposizione delle Entrate Tariffarie dei PEF 2024/2025 con riferimento ai risultati ottenuti nell'annualità 2022 (e 2023 se disponibili), come previsto dall'impostazione complessiva dei costi efficienti dell'anno (a-2) riconosciuti dalla regolazione ARERA;
- i risultati di raccolta differenziata dell'anno 2022, da utilizzare per la valorizzazione del parametro  $\gamma_{1,a}$ , sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 14805 del 5/7/2023;
- ARPAE fornirà all'Agenzia i risultati dell'efficacia del riciclaggio (recupero di materia) riferito agli impianti di trattamento delle principali raccolte differenziate per l'anno 2022, da utilizzare come migliore stima disponibile della prestazione ambientale realizzata dai comuni conferenti a detti impianti e, di conseguenza, per la definizione del parametro  $\gamma_{2,a}$  da assegnare a ciascun bacino tariffario;
- è ancora in corso l'acquisizione da parte dell'ETC delle raccolte dati con i costi del servizio dell'anno 2022 e dei fabbisogni standard del servizio per l'anno 2022, necessari per la scelta del quadrante della matrice che definisce il coefficiente  $X_a$  di recupero di produttività;

**ritenuto opportuno** procedere all'aggiornamento dei criteri utilizzati per la definizione dei parametri di competenza dell'ETC utilizzati per il primo semiperiodo regolatorio di applicazione del MTR-2, approvati con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 21/02/2022, prevedendo:

- di considerare i nuovi obiettivi di RD% e di riciclaggio previsti dal nuovo Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRRB 2022-2027) quali valori soglia tra "soddisfacente" ed "insoddisfacente" per i parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ;
- la verifica di attribuzione del valore  $\gamma_{2,a}$  anche in funzione del risultato ottenuto del macro-indicatore **R1**;
- di specificare i criteri di definizione del macro-indicatore **R1**, nonché dell'indicatore **Ha** introdotto dalla Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF, per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;
- che il calcolo del fattore di sharing dei proventi  $b_a$  sia sviluppato secondo diversi obiettivi gestionali previsti dal PRRB e dalle norme di settore (ad esempio raccolte differenziate specifiche, riduzione della quantità di rifiuti a smaltimento prodotti, misurazione puntuale dei rifiuti);
- di dettagliare criteri e modalità per la quantificazione dei coefficienti **PG**, **QL**, **C116** e **CRI**, e di prevedere nuovi criteri per la definizione degli eventuali relativi costi incentivanti di natura previsionale **COI** e **CO116** a seguito ed in proporzione all'approvazione da parte di ATERSIR di specifici progetti o costi connessi a specifici target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione con particolare attenzione al

miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di raccolta e di avvio al recupero di materia;

**considerata** la necessità, al fine di elaborare le proposte di determinazione delle Entrate Tariffarie per ciascun bacino tariffario ai sensi del metodo MTR-2 per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-25:

- di approvare i criteri elaborati dalla struttura tecnica dell'Agenzia per il calcolo dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'ETC, contenuti nel documento allegato alla presente;
- di recepire, attraverso le indicazioni operative che verranno fornite ai gestori del servizio, le ulteriori specifiche di calcolo fornite da ARERA in relazione ai diversi parametri ed, in particolare, in merito agli indicatori **R1** e **H**, di recente introdotti con la Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF, in merito ai quali sono attesi ulteriori provvedimenti;
- di demandare alla struttura tecnica dell'Agenzia l'effettuazione del calcolo dei diversi parametri e coefficienti e la conseguente approvazione dei valori da essi risultanti, a seguito dell'ottenimento di tutte le informazioni e dati necessari da parte di ARPAE, Comuni e gestori del servizio;

**ribadito** che, ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 Agosto 2023, le entrate tariffarie determinate ai sensi dell'MTR-2 sono considerate come valori massimi, pertanto la definizione dei parametri di cui alla presente deliberazione non comporta modifiche ai contratti con cui, annualmente, il risultato ottenuto dall'applicazione del MTR-2 viene confrontato;

**ritenuto** di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, posta l'urgenza di provvedere;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'Area Regolazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi,**

#### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, contenente i criteri per la definizione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente

Territorialmente Competente in applicazione del metodo MTR-2 per il secondo semi-periodo regolatorio 2024-2025;

3. di demandare alla struttura tecnica l'integrazione dell'allegato succitato a seguito di eventuali ulteriori indicazioni operative che dovessero pervenire da parte di ARERA in relazione ai diversi parametri ed in particolare, per il calcolo dei parametri R1 ed H;
4. di demandare alla struttura tecnica dell'Agenzia l'effettuazione del calcolo dei diversi parametri e coefficienti e la conseguente approvazione dei valori da essi risultanti, a seguito dell'ottenimento di tutte le informazioni e dati necessari da parte di ARPAE, Comuni e gestori del servizio;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
6. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 114 del 18 dicembre 2023

**Oggetto: Area Regolazione. Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Aggiornamento per gli anni 2024 e 2025**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Il Dirigente  
Area Regolazione  
F.to Stefano Miglioli

Bologna, 18 dicembre 2023



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 114 del 18 dicembre 2023

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI  
DI COMPETENZA DI ATERSIR NEL METODO  
TARIFFARIO RIFIUTI ARERA (MTR-2) PER IL  
SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025**

**Bologna, dicembre 2023**

## INDICE

<b>1. PARAMETRI <math>\omega_a</math>, <math>\gamma_{1,a}</math> E <math>\gamma_{2,a}</math></b>	<b>3</b>
1.1 <i>Valori di riferimento</i>	3
1.2 <i>Metodo di calcolo per la definizione del <math>\gamma_{1,a}</math></i>	4
1.3 <i>Metodo di calcolo per la definizione del <math>\gamma_{2,a}</math></i>	4
1.4 <i>Criteri di calcolo del Macro indicatore R1</i>	5
1.5 <i>Metodo di calcolo per la definizione del <math>\omega_a</math></i>	8
1.6 <i>Metodo di calcolo per la definizione del <math>b_a</math></i>	8
1.7 <i>Criteri di calcolo del parametro <math>H_a</math>, grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata</i>	9
<b>2. COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ <math>X_a</math></b>	<b>11</b>
2.1 <i>Valori di riferimento</i>	11
2.2 <i>Metodo di calcolo per la definizione del <math>X_a</math></i>	11
<b>3. COEFFICIENTI PG, QL, C116, CRI</b>	<b>13</b>
3.1 <i>Procedura di definizione dei coefficienti che determinano il limite delle entrate tariffarie</i>	13
3.2 <i>Metodo di calcolo dei coefficienti <math>PG_a</math>, <math>QL_a</math></i>	14
3.3 <i>Metodo di calcolo dei coefficienti <math>C116_a</math> e <math>CRI_a</math></i>	14
3.4 <i>Criteri per la definizione dei costi previsionali (costi operativi incentivanti e costi operativi associati a specifiche finalità)</i>	15

## 1. PARAMETRI $\omega_a$ , $\gamma_{1,a}$ E $\gamma_{2,a}$

L'articolo 3 del MTR-2 (allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, così come aggiornato dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF, prevede che il parametro  $\omega_a$  - per la determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance - sia quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base di due parametri ( $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ) derivanti da valutazioni compiute dal medesimo ETC in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ed al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

### 1.1 Valori di riferimento

Il secondo semiperiodo regolatorio del MTR-2 prende in considerazione i risultati raggiunti negli anni (a-2), pertanto i valori dei parametri utilizzati nei PEF 2024 e 2025 vengono determinati in funzione dei risultati conseguiti e degli obiettivi gestionali degli anni 2022 e 2023; in assenza di risultanze a consuntivo per l'anno 2023, si prevede di considerare obiettivi e risultati dell'anno 2022 anche per la determinazione dei parametri relativi all'anno 2025.

Nella definizione degli obiettivi si prende in considerazione quanto previsto dal Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche valido per il periodo 2022-2027, nonché di quanto previsto dalle relative Norme Tecniche di attuazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata il piano prevede il raggiungimento del 80% medio sul territorio regionale di RD all'anno 2025, declinato con obiettivi diversificati per aree omogenee:

84% di raccolta differenziata per i comuni dell'area omogenea "pianura";

79% per i comuni delle aree definite "capoluogo di Provincia" e "costa";

67% per i comuni classificati nell'area "Montagna";

la media ponderata di tali valori, da calcolare in caso di bacino tariffario sovracomunale.

Per l'individuazione del coefficiente  $\gamma_{1,a}$  di ciascun bacino tariffario si prendono dunque in considerazione:

- lo specifico obiettivo di %RD previsto dal PRRB per l'area omogenea di appartenenza, quale risultato da raggiungere per definire soddisfacente il livello raggiunto;
- un range di risultati di %RD nell'intorno dell'obiettivo, da considerare per il raggiungimento dei valori massimo e minimo di  $\gamma_{1,a}$ , definito con valori di soglia minima e massima che permettano di apprezzare e valorizzare i differenti risultati ottenuti nei bacini tariffari della Regione Emilia-Romagna, come meglio dettagliato nel successivo articolo 1.2. Il range di risultati definiti attorno all'obiettivo si considera asimmetrico tra variazioni positive o negative con maggiore ampiezza nel caso di performance negative; ciò in conseguenza ai valori obiettivo di %RD già molto elevati.

Per quanto riguarda la definizione del parametro  $\gamma_{2,a}$  si prendono in considerazione in primo luogo:

- il valore del 66% di rifiuti preparati per il riutilizzo e riciclaggio (in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti) previsto dalle NTA del PRRB quale obiettivo al 2027, da considerare come riferimento per la valutazione dei risultati ottenuti dai comuni e posto come valore soglia tra "soddisfacente" ed "insoddisfacente" del parametro;

- un range di risultati di detto parametro nell'intorno dell'obiettivo, da considerare per il raggiungimento dei valori massimo e minimo di  $\gamma_{2,a}$ , definito con valori di soglia minima e massima del parametro che permettano di apprezzare e valorizzare i differenti risultati ottenuti nei bacini tariffari della Regione Emilia-Romagna, come meglio dettagliato nel successivo articolo 1.3;

In seconda battuta, considerando quanto previsto dall'art. 3.1 bis del MTR-2 (che ha introdotto il macro indicatore **R1**) nel caso in cui nel bacino tariffario il valore raggiunto di **R1**:

- sia inferiore a 0,85, allora al coefficiente  $\gamma_{2,a}$ , viene assegnato il valore minimo tra -0,15 e quello ottenuto dalle valutazioni eseguite in funzione del risultato relativo alla preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di cui al seguente paragrafo 1.3
- sia maggiore o uguale a 0,85, allora al coefficiente  $\gamma_{2,a}$ , viene confermato il valore ottenuto dalle valutazioni eseguite in funzione del risultato relativo alla preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di cui al seguente paragrafo 1.3.

## 1.2 Metodo di calcolo per la definizione del $\gamma_{1,a}$

Siano:

**RD<sub>ob2025</sub>**: la raccolta differenziata obiettivo posta dal PRRB per l'anno 2025 per ciascun bacino tariffario (in caso di bacini sovracomunali il valore di riferimento è la media degli obiettivi percentuali ponderata in base alle quantità di rifiuto totali);

**RD<sub>(a-2)</sub>**: la raccolta differenziata consuntiva dell'anno (a-2) in percentuale conseguita nel bacino tariffario;

**Δrd<sup>+</sup>**: lo scarto di RD migliorativo rispetto alla percentuale RD<sub>ob2025</sub> posto uguale a 5%;

**Δrd<sup>-</sup>**: lo scarto di RD inferiore rispetto alla percentuale RD<sub>ob2025</sub> posto uguale a 20%;

**γ<sub>1 min</sub>**: il valore minimo di  $\gamma_1$  posto dal metodo pari a -0,4

**γ<sub>1 med</sub>**: il valore medio di  $\gamma_1$  posto dal metodo pari a -0,2

**γ<sub>1 max</sub>**: il valore massimo di  $\gamma_1$  posto dal metodo pari a 0,0

per i bacini tariffari in cui **RD<sub>(a-2)</sub> > RD<sub>ob2025</sub>**

se **RD<sub>(a-2)</sub> ≥ RD<sub>ob2025</sub> + Δrd<sup>+</sup>**

$$\gamma_{1,a} = \gamma_{1 \max} = 0$$

se **RD<sub>(a-2)</sub> < RD<sub>ob2025</sub> + Δrd<sup>+</sup>**

$$\gamma_{1,a} = \gamma_{1 \text{ med}} + [(\text{RD}_{(a-2)} - \text{RD}_{\text{ob2025}}) / (\Delta \text{rd}^+)] * (\gamma_{1 \max} - \gamma_{1 \text{ med}}) \text{ OVVERO}$$

$$\gamma_{1,a} = -0,2 + [(\text{RD}_{(a-2)} - \text{RD}_{\text{ob2025}}) / (5\%)] * (+0,2)$$

per i bacini tariffari in cui **RD<sub>(a-2)</sub> ≤ RD<sub>ob2025</sub>**:

se **RD<sub>(a-2)</sub> < RD<sub>ob2025</sub> - Δrd<sup>-</sup>**

$$\gamma_{1,a} = \gamma_{1 \min} = -0,4$$

se **RD<sub>(a-2)</sub> ≥ RD<sub>ob2025</sub> - Δrd<sup>-</sup>**

$$\gamma_{1,a} = \gamma_{1 \text{ med}} - (\text{RD}_{\text{ob2025}} - \text{RD}_{(a-2)}) / (\Delta \text{rd}^-) * (\gamma_{1 \text{ med}} - \gamma_{1 \min}) \text{ OVVERO}$$

$$\gamma_{1,a} = -0,2 - (\text{RD}_{\text{ob2025}} - \text{RD}_{(a-2)}) / (20\%) * (+0,2)$$

## 1.3 Metodo di calcolo per la definizione del $\gamma_{2,a}$

Siano:

$RM_{ob2027}$ : la percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio prevista dalle norme attuative del PRRB pari al 66%, posta come valore soglia di  $\gamma_{2,a}$  tra valutazione insoddisfacente e soddisfacente ai fini dell'applicazione del MTR-2;

$RM_{(a-2)}$ : la percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti) ottenuta nel bacino tariffario nell'anno (a-2);

$RM_{min}$ : la percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio a cui corrisponde il valore minimo di  $\gamma_{2,\square}$  posta al 40%;

$RM_{max}$ : la percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio a cui corrisponde il valore massimo di  $\gamma_{2,\square}$  posta al 92%;

$\gamma_{2,min}$ : il valore minimo di  $\gamma_{2,a}$  posto dal metodo pari a -0,3;

$\gamma_{2,max}$ : il valore massimo di  $\gamma_{2,a}$  posto dal metodo pari a 0,0.

$\overline{\gamma_{2,a}}$ : il valore di  $\gamma_{2,a}$  determinato sulla base dei soli dati di efficacia di riciclaggio  
Sia

$$\overline{\gamma_{2,a}} = \gamma_{2,min} + (\gamma_{2,max} - \gamma_{2,min}) * \{MIN[ MAX(RM_{(a-2)}; RM_{min}); RM_{max}] - RM_{min}\} / (RM_{max} - RM_{min})$$

ovvero

$$\overline{\gamma_{2,a}} = -0,3 + (0,3) * \{MIN[ MAX(RM_{(a-2)}; RM_{min}); RM_{max}] - 40\% \} / (52\%)$$

per i bacini tariffari in cui il macro-indicatore R1 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" (di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 387/2023/R/RIF) è maggiore o uguale a 0,85, il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  risulta:

$$\gamma_{2,a} = MAX(\overline{\gamma_{2,a}} | -0,15)$$

per gli altri bacini tariffari (in cui il valore di R1 è inferiore a 0,85) il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  risulta:

$$\gamma_{2,a} = MIN(\overline{\gamma_{2,a}} | -0,15)$$

In assenza di automatismi di calcolo del macro indicatore R1 all'interno del Tool di calcolo ARERA, la definizione di **R1** viene richiesta ai Gestori (a fronte di documentazione a comprova delle valutazioni effettuate) in coerenza alla deliberazione dell'Autorità n. 387/2023 e secondo le indicazioni di dettaglio di cui al successivo paragrafo 1.4.

#### 1.4 Criteri di calcolo del Macro indicatore R1

L'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF prevede che il macro indicatore **R1** "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" sia definito come segue:

$$R1 = Efficiacia_{AVV\_RIC_{RD,SC}} = Eff_{RD\_SC} \times QLT_{RD\_SC}$$

con

$$Eff_{RD,SC} = \frac{Q_{conf\_sc}}{Q_{RD\_sc}}$$

Indicatore di efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;

e

$$QLT_{RD,SC} = \frac{AR_{sc}^{AGG}}{AR_{max\_sc}^{AGG}}$$

Indicatore di qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Ai fini del calcolo di suddetti indicatori si considerano almeno le seguenti matrici di rifiuti per i quali sono previste convenzioni basate su fasce e/o penalizzazioni dei corrispettivi in funzione della qualità dei conferimenti:

- Carta, cartone e tetrapak;
- Plastica;
- Bioplastica;
- Vetro;
- Acciaio;
- Alluminio;
- Legno

Vengono considerati anche i flussi di rifiuti di bioplastica conferiti ad impianti di compostaggio e digestione anaerobica, oggetto delle convenzioni di filiera per il recupero dei rifiuti di imballaggio (essendo tali quote di rifiuti da imballaggio escluse dal calcolo degli indicatori specifici per la raccolta della frazione organica), conteggiando quantità e ricavi attraverso le modalità, anche parametriche, previste dalla convenzione ANCI-Biorepack.

Non vengono presi in considerazione i flussi di rifiuti quantitativamente poco rilevanti relativi a ulteriori filiere soggette ad obblighi di EPR, tipicamente oggetto di raccolte dedicate o presso i CdR (ad es. RAEE, Batterie, Olii usati o tessili), non essendo per essi presenti convenzioni con corrispettivi modulati secondo fasce di qualità.

**Le frazioni di rifiuti considerate devono in ogni caso essere le medesime sia per il calcolo dell'indicatore di efficienza che per il calcolo dell'indicatore di qualità della raccolta.**

Il valore di  $Q_{RD\_sc}$  è la somma delle quantità raccolte nel bacino tariffario, indipendentemente dalla modalità di raccolta, relative alle matrici di rifiuti sopraindicate, le cui tipologie potranno essere ampliate nelle annualità successive quando verranno approvati nuovi obblighi di EPR.

$Q_{conf\_sc}$  è invece la somma delle quantità, delle medesime matrici di rifiuti, effettivamente ritirate dai consorzi di filiera o dal libero mercato, e sarà inferiore (al limite uguale) alla quantità raccolta, da cui verranno tolti gli scarti di selezione, le frazioni estranee, e gli eventuali cali ponderali relativi all'umidità del rifiuto (carta); vengono invece considerate le frazioni merceologiche similari valorizzabili insieme con i flussi principali.

Nel computo di calcolo del parametro  $Q_{RD\_sc}$ , così come nel computo del parametro  $Q_{conf\_sc}$ , non devono essere presi in considerazione i flussi di rifiuti conferiti autonomamente dal produttore dei rifiuti ai circuiti del recupero (tali flussi non comportano lo svolgimento di servizi con impatti sul costo efficiente definito da MTR-2, ed hanno un impatto economico limitato alla tariffazione all'utenza);

non vengono presi in considerazione i flussi di rifiuti oggetto di EPR non gestiti direttamente dal soggetto gestore dei rifiuti ma dal consorzio dei produttori (ad es. Coripet), per i quali non sia tracciabile un corrispettivo al gestore del Servizio Rifiuti o al Comune per le quantità raccolte.

Il valore di  $Q_{RD\_sc}$  deve trovare riscontro nelle dichiarazioni fornite ad ARPAE relative al catasto rifiuti O.R.SO., ed è quindi oggettivamente e direttamente imputato al bacino tariffario in funzione delle quantità raccolte.

Il valore di  $Q_{conf\_sc}$  viene misurato all'atto del conferimento dei rifiuti tra gestore della raccolta ed un diverso gestore dell'impianto di trattamento (che sia CC o direttamente CSS, o impianto a libero mercato), ed allo stesso momento di rilevazione occorre poi fare riferimento per il calcolo dell'indicatore relativo alla qualità.

Al fine di attribuire i flussi di rifiuti conferiti e ritirati dagli impianti ai singoli bacini tariffari di raccolta, il gestore potrà utilizzare appositi driver di ripartizione, in funzione sia delle quantità che della qualità delle raccolte operate su ciascun bacino tariffario gestito.

Quando il gestore delle raccolte non svolge attività di selezione sui rifiuti da raccolte differenziate, il momento di calcolo delle quantità conferite coincide con il momento della raccolta, qualora invece il gestore della raccolta sia anche gestore di impianto di preselezione o separazione del multimateriale (impianto CC, con costi inquadrabili tra i CRD del metodo MTR-2), allora il momento di misura del parametro relativo alle quantità conferite è a valle del trattamento effettuato, quando il rifiuto in uscita dall'impianto viene ceduto alle piattaforme SCC o al libero mercato (in questo secondo caso l'impatto su R1 della qualità del rifiuto raccolto viene in parte misurato attraverso l'indicatore  $Eff_{RD,sc}$ ), coincidente con il momento in cui si calcola il successivo parametro relativo alla qualità.

Nel calcolo dell'indicatore  $QLT_{RD,sc}$  si prendono in considerazione al numeratore il totale  $AR_{sc}^{AGG}$  dei ricavi ottenuti dai gestori del servizio sul bacino tariffario in relazione alle quantità conferite ai consorzi di filiera o agli impianti a libero mercato, relativamente alle matrici di rifiuti oggetto di obblighi di responsabilità estesa del produttore, così come considerate nel calcolo dell'efficienza della raccolta. I corrispettivi maturati devono essere esplicitati per bacino tariffario, ed occorre fornire apposito dettaglio relativo ai ricavi di ciascuna frazione quando questi sono differenziati per qualità (ad es. flussi Corepla) riconosciuti sulle quantità risultanti dalle analisi merceologiche effettuate in ingresso all'impianto.

I ricavi imputati al numeratore ed al denominatore dell'indicatore devono essere coerenti con i ricavi, relativi alle filiere individuate, imputati nei PEF da MTR-2 nelle componenti dei ricavi  $AR$  e  $AR_{sc}$ , considerando o meno i corrispettivi ulteriori eventualmente riconosciuti per la pressatura o per il servizio di trasporto agli impianti. I ricavi devono essere considerati al lordo del costo di smaltimento della frazione estranea eventualmente imputato al conferitore dalla piattaforma consortile (tali flussi sono infatti già computati a riduzione dell'indicatore di efficienza delle raccolte).

I ricavi massimi teorici  $AR_{max,sc}^{AGG}$  posti al denominatore dell'indicatore rappresentano l'ipotetica applicazione dei corrispettivi massimi riconosciuti dai consorzi di filiera nella fascia di qualità più elevata moltiplicati per le quantità conferite e ritirate dai consorzi di filiera o dal libero mercato.

Nella tabella seguente si illustrano schematicamente per singola frazione differenziata il corrispettivo unitario massimo (euro/ton) dell'anno 2022 del contributo alla raccolta riconosciuto dai consorzi di filiera per la tipologia di flusso conferito di plastica e per la fascia di qualità più elevata delle altre frazioni di rifiuto.

Tabella

Frazione differenziata	Fascia/Flusso	Euro/ton massimo 2022
Carta/cartone/Tetrapak	1° Fascia	121,66
Plastica	Flusso A	317,62
	Flusso B	83,85
	Flusso C	413,01
	Flusso D	309,24
	Flusso R-PET	429,53
Alluminio	A+	419,31
Acciaio	Fino al 4%	138,02
Vetro	Vetro	66,38
Legno	1° Fascia	17,12*
Bioplastica	1° Fascia	129,41

\* In assenza di accordo nazionale vigente si considera il corrispettivo massimo valevole per l'accordo precedente; per l'accordo Anci-Rilegno si considera il corrispettivo dell'anno 2019. ATERSIR somministra ai gestori una apposita scheda di rilevazione, attraverso cui presentare e giustificare i valori di input utilizzati nella proposta di valorizzazione del macro-indicatore **R1**, che viene presentata dal gestore contestualmente al PEF grezzo.

### 1.5 Metodo di calcolo per la definizione del $\omega_a$

Una volta valutati i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , il comma 3.2 del MTR2 prevede la valorizzazione del parametro  $\omega_a$  in funzione di tali valutazioni, determinato applicando la matrice di cui alla tabella ivi riportata

		Soddisfacente	Non soddisfacente
		$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
	$\gamma_{2,a} \backslash \gamma_{1,a}$		
Soddisfacente	$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
Non soddisfacente	$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

### 1.6 Metodo di calcolo per la definizione del $b_a$

Secondo il MTR-2 “ $b_a$  è il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo  $[0,3;0,6]$  - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei”.

Allo scopo di valorizzare tale fattore ATERSIR individua un set di criteri gestionali aventi target concreti e misurabili, relativi sia a specifiche tipologie di raccolta che alla performance gestionale complessiva, capaci di evidenziare la rispondenza della gestione a diversi obiettivi normativi, declinati anche attraverso gli specifici obiettivi del PRRB.

Siano:

$b_{a,min}$ : il valore minimo di  $b_a$  posto dal metodo pari a 0,3;

$b_{a,max}$ : il valore massimo di  $b_a$  posto dal metodo pari a 0,6;

Al fine di valorizzare il posizionamento del parametro nel range si individuano i seguenti criteri e obiettivi gestionali, il cui soddisfacimento comporta una riduzione del valore del fattore  $b_a$ , garantendo ai gestori un aumento della quota di sharing dei proventi che non viene detratta dalle entrate tariffarie riconoscibili:



Criterio	Target	Riduzione di $b_a$	
a	Concreta attuazione contemporanea delle Raccolte differenziate: - dei rifiuti tessili; - dei rifiuti urbani pericolosi (oli, farmaci, vernici, solventi); - dei RAEE; - dei rifiuti organici (o compostaggio); Tariffazione puntuale (su misurazione rifiuti indifferenziati)	100% utenti serviti da raccolte e da tariffazione puntuale	0,1
b	Produzione dei rifiuti urbani non inviati a riciclaggio	$\leq 120\text{kg/ab}$ nel bacino tariffario	0,1
c	Preparazione per riutilizzo e riciclaggio	$\geq 66\%$ sul totale rifiuti prodotti nel bacino tariffario	0,1
	Riciclaggio rifiuti di imballaggio	$\geq 65\%$ su rifiuti di imballaggio raccolti nel bacino tariffario	

Per ciascun bacino tariffario il  $b_a$  applicato è pari a

$$b_a = b_{a,\max} - \sum_{\text{criterio}=a}^c (\text{riduzione per raggiungimento target})$$

La verifica sul raggiungimento dei target relativi ai criteri viene svolta sui dati dell'annualità (a-2), su base del bacino tariffario; in caso di mancanza di dati si ricorre agli ultimi dati ufficiali disponibili.

Ai fini della riduzione di  $b_a$  dovranno essere rispettati tutti i criteri indicati

Per quanto riguarda il compostaggio domestico e di comunità da considerare come alternative alla raccolta differenziata dei rifiuti organici si prendono in considerazione le iniziative che, riconosciute dalla Regione, comportano il loro riconoscimento nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

I dati di produzione, preparazione per riutilizzo e riciclaggio e riciclaggio rifiuti da imballaggio vengono stabiliti in base alle rilevazioni ufficiali del catasto rifiuti gestito da ARPAE Emilia-Romagna.

### 1.7 Criteri di calcolo del parametro $H_a$ , grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'articolo 8 della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF prevede che per gli anni 2024 e 2025 vengano determinati gli obiettivi relativi al grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, identificato dal parametro

$$H_a = \frac{AR_{SC\_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC\_si,a}^{AGG}}$$

Il calcolo di  $H_a$  avviene attraverso compilazione dell'apposita sezione del Tool ARERA per la presentazione del PEF grezzo, in cui vengono inseriti la quota di rifiuti di imballaggio raccolti, i ricavi  $AR_{si}$  e  $AR_{sc\_si}$  (quota dei ricavi ottenuti per il conferimento dei soli rifiuti da imballaggi a libero mercato o ai sistemi di compliance) ed i costi  $CRD_{sc\_si}$ , che rappresentano la parte dei costi operativi di raccolta, trasporto e pretrattamento delle frazioni differenziate relative agli imballaggi.

Nella definizione dei ricavi e dei costi relativi ai parametri al numeratore ed al denominatore occorre considerare i quantitativi di rifiuti di imballaggi complessivamente raccolti, di tutte le categorie merceologiche, al netto dei soli imballaggi conferiti autonomamente dal produttore, e comunque al netto di eventuali flussi di rifiuti da imballaggi che non comportano costi o ricavi

che siano intercettati nella definizione delle entrate tariffarie ai sensi di MTR-2 (ad esempio imballaggi terziari, rifiuti speciali, ecc...).

La definizione puntuale dei costi **CRD<sub>SC,si,a</sub>** deve essere giustificata attraverso apposita relazione, presentata concordemente alla proposta di PEF grezzo da parte del gestore, ed essere coerente con le definizioni dei costi operativi di cui all'articolo 8 del MTR-2 e dell'articolo 8 della Deliberazione 389/2023.

## 2. COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ $X_a$

All'art. 5.1 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF è disciplinata la determinazione del coefficiente di recupero di produttività  $X_a$ , componente che riduce il limite alla crescita delle entrate tariffarie riconoscibili sul bacino tariffario; la valorizzazione di tale coefficiente dipende da due ordini di valutazioni, esplicitate nella tabella seguente:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1 + \gamma_a \leq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0.3\% < X_a \leq 0.5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \leq 0.3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \leq 0.3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0.1\%$

La qualità ambientale delle prestazioni viene valutata in base al valore  $\gamma_a$ , dato dalla somma dei valori di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  del bacino tariffario in esame, definiti come previsto nei precedenti articoli; il parametro può assumere valori compresi tra -0,7 e 0, ed il valore 0,5 esprime il limite tra livello di soddisfazione insoddisfacente o intermedio e livello avanzato.

La valutazione ulteriore è invece fatta attraverso il confronto tra il costo unitario effettivo del servizio ed il Benchmark di riferimento.

### 2.1 Valori di riferimento

L'Art. 5 del MTR-2 prevede che il Benchmark di riferimento sia "pari [...] al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito)".

ATERSIR nella determinazione del coefficiente in parola intende prendere come riferimento i fabbisogni standard dichiarati dai Comuni senza ulteriori adattamenti; inoltre, all'interno degli intervalli stabiliti dalla tabella di cui al comma 5.1 del MTR-2, si ritiene opportuno attribuire un valore di  $X_a$  proporzionale al  $\gamma_a$  assegnato a ciascun bacino tariffario.

Il metodo descritto in questo documento individua i due valori del coefficiente per ogni bacino tariffario, espressi in funzione dell'esito del confronto tra costo unitario effettivo  $CUeff_{(a-2)}$  e il Benchmark di riferimento.

### 2.2 Metodo di calcolo per la definizione del $X_a$

Siano:

$\gamma_a$ : la somma di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  del bacino tariffario in esame;

$\gamma_{a,med}$ : il valore soglia di  $\gamma_a$  per determinare un livello avanzato di qualità ambientale delle prestazioni posto da metodo pari a -0,5;

$\gamma_{a,min}$ : il valore minimo di  $\gamma_a$  ammesso da metodo pari a -0,7;

$X_{a,min}$ : il valore minimo di  $X_a$  posto dal metodo pari a 0,1;

$X_{a,med}$ : il valore intermedio di  $X_a$  posto da metodo pari a 0,3 corrispondente al valore soglia di  $\gamma_a$ ;  
 $X_{a,max}$ : il valore massimo di  $X_a$  posto dal metodo pari a 0,5.

Livello di qualità ambientale delle prestazioni: *insoddisfacente o intermedio*  
 se  $(1+\gamma_a) \leq 0,5$ , ovvero, se  $\gamma_a < -0,5$

Per i Bacini in cui  $CUeff_{a-2} > Benchmark$ :

$$X_a = X_{a,med} - (\gamma_a - \gamma_{a,med})$$

Per i Bacini in cui  $CUeff_{a-2} \leq Benchmark$ :

$$X_a = X_{a,med} - (X_{a,med} - X_{a,min}) * [(\gamma_a - \gamma_{a,med}) / (\gamma_{a,min} - \gamma_{a,med})]$$

Livello di qualità ambientale delle prestazioni: *avanzato*  
 se  $(1+\gamma_a) > 0,5$ , ovvero, se  $\gamma_a \geq -0,5$

Per i Bacini in cui  $CUeff_{a-2} > Benchmark$ :

$$X_a = X_{a,min} + (X_{a,med} - X_{a,min}) * \gamma_a / \gamma_{a,med}$$

Per i Bacini in cui  $CUeff_{a-2} \leq Benchmark$ :

$$X_a = 0,1$$

### 3. COEFFICIENTI PG, QL, C116, CRI

#### 3.1 Procedura di definizione dei coefficienti che determinano il limite delle entrate tariffarie

Il limite alla crescita delle entrate tariffarie dell'anno (a) rispetto all'anno (a-1) viene definito all'articolo 4 del MTR-2, e prevede per il biennio 2024-2025 l'applicazione dei seguenti coefficienti la cui definizione è di competenza dell'ETC.

Come si evince dallo strumento TOOL\_MTR-2 approvato dall'Autorità, oltre alle componenti esplicitate al citato articolo 4, il limite di crescita delle entrate tariffarie viene calcolato come segue:

Limite di crescita  $\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C116_a + CRI_a$

Dove  $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata stabilito dall'Autorità, e  $X_a$  è il coefficiente di recupero della produttività determinato come specificato nell'articolo precedente.

I successivi coefficienti vengono definiti dall'ETC in considerazione delle trasformazioni o variazioni dei servizi:

- il coefficiente  $QL_a$ , che esprime il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, e può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- il coefficiente  $PG_a$ , che esprime le modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, e può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il coefficiente  $C116_a$ , che può essere valorizzato tenendo conto della necessità di copertura delle componenti  $CO^{exp}_{116,TV,a}$  e  $CO^{exp}_{116,TF,a}$ , di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20. Tale coefficiente può essere valorizzato entro un limite del 3%;
- il coefficiente  $CRI_a$ , che può essere valorizzato per tenere conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione; tale coefficiente può essere valorizzato entro un limite del 7%;

Il limite di crescita non può in ogni caso assumere un valore maggiore di quello che si avrebbe in caso di  $PG_a$  e  $QL_a$  massimi e  $X_a$  minimo (e.g., per i PEF 2024 e 2025 si ha un limite massimo di crescita delle entrate tariffarie pari al 9,6%).

I coefficienti  $PG_a$  e  $QL_a$  di cui sopra vengono determinati tramite l'approvazione da parte di ATERSIR di progetti o attività promosse dai gestori del servizio, che siano riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Le richieste di valorizzazione dei coefficienti  $PG$  e  $QL$  devono essere giustificate e motivate evidenziandone i seguenti aspetti:

- coerenza rispetto ai requisiti previsti dal metodo regolatorio vigente;
- coerenza rispetto agli obiettivi della concessione del servizio o del Piano d'Ambito;
- congruità dei coefficienti rispetto al rapporto tra costi specifici previsti e le entrate tariffarie complessive del bacino tariffario;

- coerenza degli obiettivi associati all'attività, da individuare per la successiva verifica dei risultati raggiunti.

La definizione di obiettivi concreti, verificabili e misurabili è necessaria sia per garantire che nel tempo non vengano concessi ulteriori aumenti delle entrate tariffarie riferiti ad attività già poste in essere, e sia per la eventuale verifica relativa agli oneri previsionali nel seguito delineata.

ATERSIR recepisce dai gestori, all'atto della presentazione della proposta del PEF cosiddetto "grezzo" le proposte di coefficienti **PG** e **QL** su base del bacino tariffario, che siano adeguatamente motivate, complete di target e di eventuali costi previsionali, compilate anche attraverso apposite schede fornite dall'Agenzia, funzionali anche alle successive attività di verifica.

ATERSIR approva i suddetti progetti, attività, obiettivi e costi, contestualmente alla predisposizione delle entrate tariffarie ai sensi del MTR-2.

Il mancato raggiungimento di obiettivi sottesi alla valorizzazione dei coefficienti **PG** e **QL** comporta l'impossibilità di riconoscere tali coefficienti nelle annualità successive a fronte dei medesimi progetti ed attività (e.g.: se nel PEF dell'anno (a) viene valorizzato un **QL** in previsione di nuove attività legate al raggiungimento di obiettivi del TQRIF e tali nuove attività non vengono realizzate, nei PEF degli anni successivi non verranno ammessi valori di **QL** relativi alle medesime attività realizzate in ritardo).

### 3.2 Metodo di calcolo dei coefficienti $PG_a$ , $QL_a$

Ogni anno i coefficienti **PG**, **QL** e **C116** e **CRI<sub>a</sub>** rappresentano un aumento percentuale della crescita ammessa rispetto al PEF (somma dei PEF di tutti i gestori del bacino, comune compreso) dell'anno precedente, pertanto il metodo descritto di seguito restituirà una percentuale di aumento rispetto al "PEF<sub>a-1</sub>" dell'intero bacino tariffario.

Siano:

$\beta_a$  = i costi previsionali relativi ai moventi (nuove attività, progetti, ampliamento perimetro, miglioramento qualità, variazioni di servizi, variazione dei costi) in base a cui il gestore richiede di valorizzare i coefficienti di aumento del limite delle entrate tariffarie; tali costi possono essere operativi e/o costi d'uso del capitale;

$PEF_{a-1}$  = il valore complessivo del PEF dell'anno precedente nel bacino tariffario.

Il valore dei coefficienti viene stabilito dalla formula seguente, entro i limiti previsti dall'articolo 4.3 del MTR-2:

$$PG_a ; QL_a = \beta_a / PEF_{a-1}$$

### 3.3 Metodo di calcolo dei coefficienti $C116_a$ e $CRI_a$

I coefficienti **C116** e **CRI<sub>a</sub>** possono essere valorizzati dall'ETC in caso di necessità di copertura di specifici oneri, come di seguito rappresentato.

Il coefficiente **C116<sub>a</sub>** tiene conto della necessità di copertura di componenti previsionali **CO<sup>exp</sup><sub>116</sub>** fisse o variabili, connesse agli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

ATERSIR recepisce dai gestori le specifiche richieste di valorizzazione di componenti previsionali di questo genere, adeguatamente motivate e circostanziate, ed in caso di approvazione il coefficiente **C116<sub>a</sub>** viene calcolato come percentuale di aumento rispetto al PEF dell'intero bacino tariffario (somma dei PEF di tutti i gestori del bacino, comune compreso), come da formula seguente, entro i limiti previsti dall'articolo 4.4 del MTR-2:

$$C116_a = (CO^{exp}_{116TV} + CO^{exp}_{116TF})/PEF_{a-1}$$

Il coefficiente **CRI<sub>a</sub>** può essere valorizzato dall'ETC nei PEF degli anni 2024 e 2025 per tenere conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi.

L'eventuale valorizzazione del coefficiente viene basata su specifica istruttoria avviata su richiesta del gestore contestualmente alla presentazione del PEF grezzo; tale richiesta deve dare evidenza dell'impatto delle dinamiche dei prezzi dei fattori della produzione nel complesso delle attività svolte (maggiori oneri ed eventuali maggiori ricavi connessi) in confronto alle entrate tariffarie riconosciute nel 2022 e 2023, e della necessità di aumento del limite delle entrate tariffarie al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, al di là degli strumenti di regolazione ordinari già previsti (adeguamento inflattivo rpi, rimodulazioni delle entrate tariffarie riconoscibili).

Definendo quindi **COINF<sub>a</sub>** i maggiori oneri sostenuti nel 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi validati dall'ETC sul complesso del bacino gestionale, il valore di **CRI<sub>a</sub>** viene riconosciuto su singolo bacino tariffario come da formula seguente, entro i limiti previsti dall'articolo 4.4bis del MTR-2:

$$CRI_a = COINF_{a-2}/PEF_{a-1}$$

### 3.4 Criteri per la definizione dei costi previsionali (costi operativi incentivanti e costi operativi associati a specifiche finalità)

La definizione dei coefficienti di cui all'articolo precedente è condizione necessaria per la valorizzazione, in sede di definizione delle entrate tariffarie riconoscibili, di eventuali componenti di costo previsionali concesse dal metodo MTR-2 (in particolare costi operativi incentivanti **COI<sup>exp</sup>** e costi operativi di gestione associati a specifiche finalità quali **CO<sub>116</sub>** e **CQ<sup>exp</sup>**) richieste dal gestore *ex ante*.

Per quanto riguarda l'utilizzo di tali componenti previsionali si evidenzia quanto segue:

- quando tali componenti previsionali di costo vengono ammesse tra le entrate tariffarie dell'anno (a), è poi prevista la successiva verifica a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo a cui erano sottese, al fine di rettifica dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 7.3 del MTR-2 a valere per il PEF dell'anno (a+2);
- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, viene inoltre operato sul PEF dell'anno (a+2) un conguaglio, solo se a favore delle utenze, tra oneri effettivamente sostenuti ed oneri previsionali riconosciuti nel PEF dell'anno (a), in proporzione alla distanza tra obiettivo raggiunto ed obiettivo prefissato;

- in caso di raggiungimento degli obiettivi conseguito attraverso costi sostenuti inferiori a quelli preventivati, la differenza, al netto di una franchigia del 5%, viene computata tra le detrazioni ai sensi del comma 4.6 del MTR2;
- la valorizzazione di oneri previsionali nel PEF di un certo anno (a) è utile soltanto:
  - o qualora sia riferita a costi operativi per attività una-tantum che, pur ricadendo nel perimetro di svolgimento del servizio, non si prevede di dover confermare anche negli anni (a+2) e seguenti, poiché in tal caso le entrate tariffarie vengono impropriamente ridotte attraverso le poste rettificative dei costi;
  - o qualora i costi efficienti del servizio siano inferiori al costo massimo riconoscibile in base al limite delle entrate di cui all'articolo 4 del MTR-2.

Si sottolinea infine che qualora il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento - sottesi alla definizione dei coefficienti di cui all'articolo precedente - sia favorito attraverso l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale **COI**, **CO116**, **CQ**, tali costi previsionali saranno inferiori o uguali ai relativi  $\beta_a$ , in quanto potranno essere relativi soltanto a costi operativi (e non a costi d'uso del capitale), e saranno comunque "cappati" dal valore che comporta il raggiungimento del limite di crescita ammesso per il bacino tariffario.

I costi relativi agli oneri previsionali approvati dovranno essere identificati nelle voci contabilità analitica di bilancio attraverso appositi centri di costo, al fine dell'attività di verifica e validazione da parte del ETC.



Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna

Bologna, 22 dicembre 2023